

PROGETTO di FUSIONE per INCORPORAZIONE

di

CAIE - CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA

in

OCMIE - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO

(ai sensi degli articoli 2501 ter e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili)

Il Consiglio di Amministrazione di OCMIE - Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero, capitale sociale euro 10.000, Cod fisc 97634360586 Partita IVA 11329761008, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione REA n. Protocollo nr. 58899/00 del 31/03/2010 (di seguito, "OCMIE" o "Organismo Incorporante") ed il Consiglio Arbitrale di CAIE - Camera Arbitrale Italo Estera codice fiscale e Partita IVA 10902831006 (di seguito, "CAIE" o "Camera Incorporata" e, congiuntamente a OCMIE, le "Associazioni") hanno redatto, predisposto ed approvato il seguente progetto comune di fusione (di seguito, il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di CAIE in OCMIE.

* * * * *

Premesse

La fusione tra enti non lucrativi, sebbene non espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, all'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 - che ha apportato notevoli modifiche alla disciplina societaria e alle c.d. operazioni straordinarie, prevedendo in particolare la c.d. trasformazione eterogenea, è pacificamente ritenuta ammissibile.

Si propone di applicare alla fusione per incorporazione di CAIE in OCMIE, di cui al presente Progetto di Fusione (di seguito, la "Fusione"), tenuto anche conto dell'importanza delle associazioni partecipanti alla Fusione - in via analogica e per quanto compatibile - la disciplina dettata in tema di fusione delle società di cui agli articoli 2501 e segg. cod. civ..

Pertanto, tenuto conto che OCMIE e CAIE sono entrambe associazioni (e non società) per cui:

- per loro natura senza scopo di lucro;
- ai loro associati non spetta un diritto agli utili e/o alla suddivisione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, non trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 2501 ter, primo comma, cod. civ. inerenti il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione di partecipazioni, la data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili.

In merito a quanto oggetto del presente progetto si osserva che l'OCMIE ha quale scopo la fornitura di ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione e all'arbitrato ed a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line. E in particolare la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero, anche attraverso attività consultiva. In special modo in favore dei cittadini italiani oriundi o residenti all'estero.

Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con successivo provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione per la mediazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180-ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010.

Qualora previsto nella normativa al momento vigente, l'Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione - conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative delle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO è stato iscritto al n. 386 del registro degli organismi abilitati a svolgere mediazioni presso il Ministero della giustizia ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e relativo regolamento DM 18 ottobre 2010 n. 28.

La CAIE, che opera nello stesso luogo e territorio dell'OCMIE, è presieduta dallo stesso Presidente dell'OCMIE ed ha finalità sostanzialmente analoghe a quelle dell'OCMIE, dirette in special modo in favore dei cittadini italiani oriundi o residenti all'estero, salvo non essere ancora iscritta al registro dei mediatori presso il Ministero della giustizia ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Entrambe le associazioni sono state costituite e sono partecipate dalla Fondazione Italiani; di qui l'opportunità, per economia di sforzi e di spesa, di fonderle in una unica entità.

I vari atti del procedimento di Fusione riceveranno idonea pubblicità a mezzo pubblicazione sul sito internet di ciascuna delle Associazioni, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Infine, tenuto conto che alla Fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (ma associazioni), trova applicazione l'art. 2505 quater cod. civ. ai sensi del quale i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Più in dettaglio l'operazione di Fusione prevede i seguenti principali passaggi:

1. approvazione, da parte dell'organo amministrativo di entrambe le Associazioni, del presente Progetto di Fusione e dei suoi allegati (incluso il nuovo Statuto);
2. redazione, da parte dell'organo amministrativo di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla Fusione, della rispettiva situazione patrimoniale;
3. redazione, da parte dell'organo amministrativo di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla Fusione, di una relazione che illustri sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Fusione;
4. deposito, presso la sede di ciascuna delle Associazioni e/o pubblicazione sui rispettivi siti internet, a disposizione degli associati per almeno quindici (15) giorni antecedenti l'Assemblea che delibererà l'approvazione del Progetto di Fusione, dei seguenti documenti:

a) Progetto di Fusione e suoi allegati;

b) relazioni degli organi amministrativi delle Associazioni partecipanti alla Fusione;

c) bilanci degli ultimi tre esercizi delle Associazioni partecipanti alla Fusione;

d) situazioni patrimoniali delle Associazioni partecipanti alla Fusione, alla data del 30 giugno 2016;

5. approvazione, da parte di ciascuna Assemblea degli associati delle due Associazioni, del Progetto di Fusione e dei suoi allegati.

Nel corso delle Assemblee, verbalizzate a cura di un notaio, il Presidente verrà delegato, con facoltà di subdelega, sia a stipulare l'atto di Fusione sia a nominare i componenti dei nuovi organi, come designati dalla stessa Assemblea;

6. comunicazione al competente Ministero della Giustizia dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 8 DM 18 novembre 2010

7. stipula, a cura di un notaio, dell'atto di Fusione da parte dei legali rappresentanti o dei rispettivi delegati delle due Associazioni. In tale sede i firmatari preciseranno che l'amministrazione della Associazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Assemblea dei soci con apposita delibera, che ne designerà il rappresentante legale, il quale, nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio. In seno al Consiglio di Amministrazione verrà nominato un Comitato Esecutivo, con il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria e a quanto altro verrà delegato dal Consiglio di Amministrazione. Nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione il legale rappresentante della Associazione incorporante comparante curerà la amministrazione ordinaria della Associazione con facoltà di accedere ai conti bancari della Associazione stessa.

Le motivazioni della Fusione, nonché le ragioni in forza delle quali gli organi amministrativi delle Associazioni hanno predisposto il presente Progetto di Fusione, sono oggetto di separato esame nella relazione che gli organi amministrativi delle associazioni partecipanti hanno redatto in applicazione dell'art. 2501 quinquies cod. civ.. L'eventuale approvazione della Fusione, comportando una modifica dello Statuto sia di OCMIE sia di CAIE, legittimerà il diritto di recesso in capo a quegli associati della rispettiva associazione che non avranno concorso all'approvazione della Fusione, se ed in quanto tale diritto è loro attribuito dai vigenti statuti delle due associazioni partecipanti alla fusione

* * * * *

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI alla FUSIONE

1.1 Organismo Incorporante

DENOMINAZIONE OCMIE - Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero

FORMA GIURIDICA Associazione non riconosciuta di diritto privato

SEDE LEGALE Roma, via del Seminario, 102

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLA PREFETTURA -

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA non ancora effettuata.

CODICE FISCALE 97634360586

INDIRIZZO PEC ocmie@pec-ocmie.it

Camera Incorporata

DENOMINAZIONE CAIE - Camera Arbitrale Italo Estera

FORMA GIURIDICA Associazione non riconosciuta di diritto privato

SEDE LEGALE Roma, via del Seminario, 102

CODICE FISCALE 10902831006

INDIRIZZO PEC caie@pec-ocmie.it

2. STATUTO della ASSOCIAZIONE INCORPORANTE a SEGUITO della FUSIONE

- 2.1 In dipendenza della Fusione, la Organismo Incorporante modificherà il testo di Statuto prevedendo tra l'altro:

- una nuova denominazione, come sarà definita dall'Assemblea in sede di approvazione del presente Progetto di Fusione;
- un ampliamento degli scopi della Organismo;
- un sistema di amministrazione affidato ai seguenti organi:
 - (i) Consiglio di amministrazione;
 - (ii) Comitato Esecutivo;
- che la composizione degli organi di governo dovrà riflettere una adeguata ed equa rappresentanza dei soggetti associati;
- che il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto a revisione;
- che l'organo di controllo sia rappresentato da un Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea;
- che le funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna saranno esercitate dalla Commissione dei Garanti, nominata dall'Assemblea.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI

La Fusione si basa sulle situazioni patrimoniali di OCMIE e CAIE al 30 giugno 2016, redatte dai rispettivi organi amministrativi in applicazione dell'art. 2501 quater cod. civ., degli ultimi tre esercizi.

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

4.1 La data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione sarà corrispondente alla data del rogito di fusione

L' Organismo Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Camera Incorporata.

4.2 Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'art. 2501 ter, n. 6, cod. civ., le operazioni della Camera Incorporata saranno imputate al bilancio della Organismo Incorporante, in applicazione dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ. ed in base a quanto previsto dagli artt. 172, comma 9, e 174 T.U.I.R. a decorrere dalle ore 00.00 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della Fusione.

5. ORGANI

L'amministrazione della Associazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Assemblea dei soci con apposita delibera, che ne designerà il rappresentante legale, il quale, nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.

In seno al Consiglio di Amministrazione verrà nominato un Comitato Esecutivo, con il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria e a quanto altro verrà delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione il rappresentante legale comparante al rogito curerà la amministrazione ordinaria della Associazione con facoltà di accedere ai conti bancari della Associazione stessa.

* * * * *

Ai legali rappresentanti delle Associazioni interessate dalla Fusione vengono conferiti tutti i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni, le pubblicazioni e le trascrizioni, ed in genere per compiere tutti gli adempimenti propedeutici, inerenti, conseguenti e successivi sia alla delibera di Fusione, sia all'atto di Fusione;
- intervenire all'atto di Fusione;
- apportare a questo Progetto di Fusione e/o all'allegato Statuto (post Fusione) tutte le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti – anche numerici – quali consentite dalla normativa vigente o che fossero eventualmente richiesti dalle competenti autorità o in sede di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avendo altresì la facoltà di sub-delegare, in tutto o in parte, il compimento di tali attività, ovvero di nominare procuratori speciali per il compimento delle medesime.


* * * * *

Roma, 1 agosto '16

OCMIE - Organismo di Conciliazione e Mediazione Italo Estero

IL PRESIDENTE legale rappresentante

(Giuseppe Stipo)



Roma, 1 agosto 2016

CAIE - Camera Arbitrale Italo Estera

IL PRESIDENTE legale rappresentante

(Giuseppe Stipo)



